



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Servizio Coordinamento Attività di Ingegneria

D

V I COPY

08.03.04 005617

Frascati,
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (RM) Italia

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AOO: Sezione di Napoli

Prot. N. 0000309 -
Ass./Dest. Princ:
Ass./Dest. cc:

Al Direttori
delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

OGGETTO Adempimenti di certificazione - marcatura CE delle macchine e apparecchiature elettriche costruite dall'INFN. (DPR 459/96 - Direttiva macchine; D.Lgs. 626/96 - Direttiva materiale elettrico).

La Commissione nazionale di igiene e sicurezza, tenuto conto delle indicazioni dei ministeri competenti, ritiene opportuno fornire i seguenti indirizzi generali in materia di certificazione-marcatura CE delle macchine - vale a dire attrezzature con parti in movimento - costruite dall'INFN nell'espletamento dell'attività istituzionale.

Per le macchine costruite in proprio per esclusive finalità di ricerca, l'Istituto non ha l'obbligo di marcatura CE, fermo restando l'obbligo di documentare il rispetto dei requisiti essenziali (dichiarazione ex art. 6 D.Lgs. 626/94) e di produrre la manualistica a corredo.

Parimenti, per le apparecchiature elettriche costruite per uso interno, è necessario produrre il manuale d'uso e manutenzione e una dichiarazione di conformità (ex art. 6 D.Lgs. 626/94) indicante le norme di buona tecnica applicate - nazionali, comunitarie ed internazionali - che forniscono la regola dell'arte in materia.

Tali procedure assumono particolare rilevanza quando macchine e/o attrezzature vengano dislocate in altre Strutture dell'Istituto.

E' stato inoltre chiarito che le macchine e le attrezzature costruite dall'INFN e cedute ad altri Enti (es. Università), trattandosi di immissione sul mercato ancorché a titolo gratuito, devono comunque essere certificate CE. Detta certificazione è a carico di chiunque costruisca o assembli macchine e può essere prodotta all'interno oppure, in carenza di organico tecnico o di competenze specifiche, facendo ricorso a istituti di certificazione esterni. In ogni caso, i costi di certificazione devono essere previsti già in fase di progettazione.

In proposito, si fa rilevare che il tema in oggetto è suscettibile di evoluzione normativa: da ultimo, la Legge 229 del 29.07.03, art. 3 co1 / c), ha stabilito di delegare il Governo ad adottare un decreto per il riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione.

Con migliori saluti,

IL DIRIGENTE
(ing. Enrico Bonanno)

Enrico Bonanno

SC

